

D.p.g.r. 1 dicembre 2015 - n. 285
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, di Accordo di programma finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell'area «ex Parco militare», in comune di Lentate sul Seveso (MB)

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
- degli enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale 1° aprile 2015, n. X/3345 di promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell'area «ex Parco militare», in Comune di Lentate sul Seveso (MB);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 6 ottobre 2015 con cui il Comune di Lentate sul Seveso ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- la d.g.r. n. 4167 del 16 ottobre 2015 con la quale Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

Preso atto che in data 10 novembre 2015 è stato formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto dai rappresentanti del Comitato per l'Accordo di Programma;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell'area «ex Parco militare», in Comune di Lentate sul Seveso (MB). (Allegato 1);

2. di disporre ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 10 della l.r. del 14 marzo 2003, n. 2 la pubblicazione del presente decreto e dell'Accordo di Programma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, mentre gli allegati sono depositati presso gli uffici di:

- a) Regione Lombardia: D.G. Presidenza - Area Finanza - U.O. Pianificazione operativa, controllo di gestione e raccordo programmazione comunitaria - Struttura Programmazione e integrazione politiche regionali, Piazza Città di Lombardia 1, Milano;
- b) Comune di Lentate sul Seveso - Servizio Opere Pubbliche, Patrimonio - via Matteotti 8, Lentate sul Seveso (MB).

Il presidente
Roberto Maroni

— • —

**ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA "EX
PARCO MILITARE" IN COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB)**

TRA:

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore (Roberto Maroni)

E

il **COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO**, con sede in Lentate sul Seveso, Via Matteotti n. 8, nella persona del Sindaco pro tempore (Rosella Rivolta)

e, con l'adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano,

della **FONDAZIONE ITS ROSARIO MESSINA**, con sede in Lentate sul Seveso, Via XXIV Maggio, nella persona del Presidente pro tempore (Giovanni De Ponti);

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR n. 78 del 9 luglio 2013 che in tema di istruzione tecnica superiore intende rafforzare la sinergia tra sistema produttivo e sistema dell'istruzione, anche nell'ottica di promuovere migliori condizioni di occupabilità dei giovani;
- la DGR n. 3345 del 1 aprile 2015 di promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell'area "ex Parco militare" in Comune di Lentate sul Seveso (MB);

PREMESSO che:

- a. il Comune di Lentate sul Seveso è proprietario dell'area "ex Parco militare", un'area dismessa di 15.921 metri quadri e ben collegata in quanto adiacente alla stazione ferroviaria di Camnago e all'uscita di Barlassina della SS 35;
- b. il progetto di riqualificazione e valorizzazione della suddetta area prevede la realizzazione di:
 - un edificio scolastico da destinare a Polo formativo per i mestieri del legno arredo finalizzato a migliorare la formazione dei giovani e a favorire la loro collocazione sul mercato del lavoro anche rispetto al

fabbisogno professionale e occupazionale delle imprese della filiera del legno arredo a livello locale;

- interventi di riqualificazione dell'area attraverso la realizzazione di opere pubbliche;
- c. gli interventi oggetto del progetto di riqualificazione e valorizzazione sono coerenti con le previsioni del PGT comunale;

RILEVATO che:

- a. Regione Lombardia contribuirà con un cofinanziamento al Comune di Lentate s/Seveso a fondo perduto e con destinazione vincolata per la realizzazione dell'edificio scolastico con vincolo di svolgere attività di ITS;
- b. Ai sensi di quanto previsto dai D.P.C.M. 25/01/2008, D.M. 07/09/2011 e D.M. 07/02/2013:
- la denominazione di Istituto Tecnico Superiore (ITS), di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 2, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida definite con il D.P.C.M. 25/01/2008 e configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
 - gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1;
 - solo gli ITS possono offrire, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e rilasciare il Diploma Statale di Tecnico Superiore e che tali percorsi formativi non possono essere erogati da altri operatori in regime di concorrenza;
 - per la realizzazione di tali percorsi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) mette a disposizione risorse a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, con obbligo di cofinanziamento da parte delle Regioni per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo;
 - il mantenimento del finanziamento da parte degli ITS è subordinato alla valutazione positiva dei percorsi erogati, elaborata da apposita Agenzia incaricata dal MIUR sulla base di indicatori approvati in Conferenza Stato-Regioni;
- c. sono state acquisite, nella Segreteria Tecnica dell'8 settembre 2015, le seguenti dichiarazioni da parte della Fondazione ITS Rosario Messina:
- l'attività di formazione e istruzione degli ITS è rivolta esclusivamente a studenti e non ad imprese o loro lavoratori;
 - la Fondazione potrebbe eventualmente svolgere attività di formazione continua anche per i soggetti già inseriti nel mondo del lavoro solo come attività marginale all'istruzione tecnica superiore dei giovani;
 - il bacino di utenza cui si rivolgono tali percorsi formativi è limitato all'ambito territoriale locale lombardo, con possibile estensione a studenti provenienti da altre regioni italiane, senza al momento coinvolgere altri giovani degli Stati membri;

CONSIDERATO che:

- nella seduta del 1 luglio 2015 il Consiglio Comunale di Lentate ha approvato la modifica al documento tecnico "documento preliminare alla progettazione, relativo alla riqualificazione dell'area ex Parco militare nel Comune di Lentate sul Seveso" e la bozza di Convenzione per la concessione alla Fondazione ITS Rosario Messina del diritto di superficie dell'area sulla quale sorgerà l'edificio scolastico con vincolo di svolgere attività di ITS nonché i rispettivi impegni per riqualificazione dell'area;
- al termine di scadenza della Concessione il Comune di Lentate sul Seveso diviene proprietario dell'edificio scolastico che verrà realizzato sull'area oggetto dell'AdP;
- la Fondazione ITS Rosario Messina, quale corrispettivo per la concessione dell'area, si impegna a versare a partire dal quinto anno dalla data di sottoscrizione della Convenzione un canone annuale di € 4.000,00;
- la Segreteria Tecnica, alla luce degli elementi e delle dichiarazioni acquisite, ha ritenuto il cofinanziamento regionale non costituisca aiuto di stato ai sensi della normativa vigente;
- la Segreteria Tecnica ha condiviso nella seduta dell'8 settembre 2015 l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati;
- il Comune di Lentate sul Seveso, con deliberazione C.C. n. 27 del 6 ottobre 2015, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- la Regione Lombardia, con deliberazione G.R. n. 4167 del 16 ottobre 2015, ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICHIAMATO

tra i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1**PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito "AdP");
2. L'AdP è stato approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali", dall'art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, "Programmazione negoziata regionale";

3. Costituiscono allegati, parti integranti e sostanziali al presente AdP:
 - a) Il progetto preliminare (Allegato A), comprensivo della planimetria fotogrammetrica di individuazione dell'ambito oggetto dell'AdP;
 - b) Il cronoprogramma (Allegato B).

Art. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto del presente AdP è la riqualificazione e valorizzazione dell'area "ex Parco militare", in Comune di Lentate sul Seveso (MB), attraverso la creazione di un Polo formativo per migliorare la formazione dei giovani e favorirne la collocazione nel mercato del lavoro, anche in considerazione della domanda delle imprese locali specializzate nel settore del legno arredo; nonché attraverso la realizzazione degli altri interventi di cui all'art. 3.

Art. 3

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La proposta di riqualificazione e valorizzazione dell'area "ex Parco militare" prevede in particolare:

- realizzazione dell'edificio scolastico per la formazione dei giovani nel settore del legno arredo (Allegato A - lotto 1, tav. 1)
- pulizia dell'area, taglio e disboscamento dalle ramaglie con messa in sicurezza dell'area;
- demolizione di tutti i fabbricati esistenti, previo smontaggio e smaltimento eternit delle coperture;
- esecuzione bonifica ambientale integrativa da destinazione terziario a residenziale, previo rilievo planialtimetrico, indagini geotecniche prelievi e analisi;
- realizzazione pista ciclopedonale lungo l'asta fluviale con rinaturalizzazione dell'asta fluviale entro la fascia dei mt. 20 della sponda;
- realizzazione parcheggio pubblico con accesso dalla via Don Gnocchi ed alberature lungo la stessa via;
- sistemazione a verde (Allegato A - lotto 2, tav. 1);

Art. 4

FATTIBILITA' URBANISTICA DELL'INTERVENTO

Gli interventi previsti dal presente AdP sono conformi allo strumento urbanistico vigente, pertanto, l'Accordo non produce effetti di variante urbanistica.

Art. 5**SOGGETTO ATTUATORE**

Soggetto attuatore dell'AdP è il Comune di Lentate. Il soggetto attuatore dell'intervento è la Fondazione ITS Rosario Messina.

Art. 6**PIANO DEI COSTI E DEI FINANZIAMENTI**

1. Il costo previsto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 è pari a € 3.500.000,00 (comprensivo d'IVA) di cui :
 - € 2.699.600,00 per la realizzazione dell'edificio scolastico;
 - € 800.400,00 per le altre opere
2. La copertura della realizzazione dell'edificio scolastico è garantita dal finanziamento di Regione Lombardia con un finanziamento a fondo perduto fino al 50% del costo dell'opera e al massimo per € 1.000.000,00.
3. La Fondazione ITS Rosario Messina garantisce la copertura finanziaria di:
 - € 1.699.600,00 per la realizzazione dell'edificio scolastico
 - € 800.400,00 per la realizzazione delle altre opere.
4. Il Comune di Lentate sul Seveso concede in diritto di superficie a tempo determinato per 40 anni, rinnovabili, alla Fondazione ITS Rosario Messina una quota parte dell'area oggetto dell'AdP per un importo stimato in € 470.000,00.
5. Eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta a seguito di esperimento delle procedure di appalto per la realizzazione dell'edificio scolastico, previa condivisione in Segreteria tecnica, saranno destinate per opere funzionali e/o migliorative dell'edificio scolastico di cui al presente AdP, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7**IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDBIA E COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO**

Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, Regione Lombardia e Comune di Lentate sul Seveso si impegnano a:

- collaborare attivamente in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;

- rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo alla realizzazione degli interventi ed all'attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e, quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione.

Art. 8

IMPEGNI IN CAPO AL COMUNE ED ALLA FONDAZIONE

Il Comune di Lentate sul Seveso e la Fondazione ITS Rosario Messina si impegnano a sottoscrivere entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'AdP la Convenzione per la concessione del diritto di superficie della porzione di area su cui sorgerà l'edificio scolastico, la cui bozza è stata approvata dalla Delibera del Consiglio Comunale di Lentate sul Seveso n. 12 del 1 luglio 2015.

Art. 9

IMPEGNI IN CAPO ALLA REGIONE LOMBARDIA

1. Regione Lombardia si impegna a concorrere alle spese di realizzazione dell'edificio scolastico, con un finanziamento a fondo perduto, fino al 50% del costo dell'opera e al massimo per € 1.000.000,00, a favore del Comune di Lentate sul Seveso.
2. Il finanziamento, di cui al comma 1, ha destinazione vincolata e verrà trasferito al Comune di Lentate sul Seveso, previa sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 8, con le seguenti modalità:
 - 50% entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'AdP;
 - 50% entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Comune di Lentate sul Seveso della comunicazione del rilascio del permesso di Costruire/DIA per la realizzazione dell'immobile.
3. Il Comune di Lentate sul Seveso è pertanto obbligato a utilizzarlo per il finanziamento delle spese relative alla realizzazione dell'edificio scolastico.

Art. 10

IMPEGNI IN CAPO AL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

1. Il Comune di Lentate si impegna a:
 - compiere gli atti di competenza per l'attuazione del programma di interventi previsti dal presente AdP, secondo quanto indicato nell'allegato cronoprogramma;
 - comunicare tempestivamente a Regione Lombardia, il rilascio del permesso di Costruire/DIA per la realizzazione dell'edificio scolastico;
 - trasmettere a Regione Lombardia, entro 30 giorni dall'avvenuto collaudo delle opere previste nell'AdP, la relativa documentazione.

Art. 11**IMPEGNI IN CAPO ALLA FONDAZIONE ITS ROSARIO MESSINA**

La Fondazione ITS Rosario Messina si impegna a realizzare o a far realizzare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, gli interventi di cui all'art.3.

Art. 12**COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DI VIGILANZA**

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 6, Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato che lo presiede e dal Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso o suo delegato.
2. Al Collegio di Vigilanza partecipa, senza diritto di voto, il legale rappresentante o suo delegato del soggetto aderente al Presente AdP.
3. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
 - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP nel rispetto degli indirizzi e dei tempi;
 - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
 - autorizzare, ai sensi del comma 9 della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
 - non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
 - non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell'Accordo;
 - non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale;
 - non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
 - assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza da parte degli Enti locali nel compimento di atti, all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni;
 - nominare un Commissario ad acta, sentito l'Ente inadempiente, qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, con oneri a carico dell'Ente inadempiente;
 - dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente AdP;

- dichiarare concluso, con voto unanime, l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Lentate.
4. Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'AdP;
 5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza;
 6. Il Collegio di Vigilanza si avvale della segreteria tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. 14 marzo 2003 n. 2.

Art. 13

SANZIONI

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte della Fondazione ITS Rosario Messina agli obblighi assunti, provvederà a:
 - contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non superiore a novanta giorni;
 - disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.
2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete la decisione sulla ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.
3. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.

Art. 14

CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie tra i soggetti sottoscrittori in ordine alla interpretazione e all'attuazione dei contenuti del presente AdP non sospendono

l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 12.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione sarà competente il Foro di Milano.

Art. 15

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente AdP, la Regione Lombardia può procedere alla revoca del contributo.

Art. 16

SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 34, del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2, il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente AdP, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'AdP.
3. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori;
4. La validità del presente AdP permane sino alla completa attuazione degli interventi descritti al precedente art. 3 e negli Allegati di cui al precedente art. 1, parti integranti del presente AdP e nel rispetto dei tempi ivi previsti.

Art. 17

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia all'art. 34, del D.lgs. 267/2000 e smi, all'art. 6, della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA

Per il COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

Per adesione

la FONDAZIONE ITS ROSARIO MESSINA